

Sent. 212/13



Sent. . . . N.° 212/13
Cron. L. . . N.° 1637
Proc. . . . N.° 1310/05 +
Riuniti

TRIBUNALE DI MASSA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Erminia Agostini

Nei proc. riuniti nn. 1310 /2005, 1416/05, 1418/05, 1452/05,
1456/05

all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

NELLA CAUSE DI LAVORO PROMOSSE DA BINI MARIO, FRANZONI MARIO,

GIANNOTTI PIERLUIGI, GIANNETTI PIERINO, MIGLIORELLI MICHELE

Avv. CERVIA NICOLETTA

C o n t r o

NUOVO PIGNONE SPA

Avv. GUADALUPI LAPO

Avv. RUSSO ROBERTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, i quali promuovevano altrettanti procedimenti poi riuniti, dipendenti per alcuni decenni della NUOVO PIGNONE spa sede di Massa, con mansioni, rispettivamente, di saldatore, addetto costruzione scambiatori, carpentiere, fornaiolo e fresatore, deducevano che avevano lavorato per diversi anni a stretto contatto con le fibre d'amianto sul posto di lavoro; che all'interno dello stabilimento, ove si producevano manufatti di caldereria pesante di grosse dimensioni (reattori, scambiatori di calore, serbatoi), con lavorazioni a temperature elevatissime di diverse centinaia di gradi, in ambienti enormi, detti "campate", utilizzando, per evitare la dispersione del calore su tutta la superficie del manufatto e per la protezione termica degli addetti, teli d'amianto, non vi erano gli appositi sistemi di sicurezza ed igiene sul lavoro; che fino al momento della dismissione dell'amianto, avvenuta all'interno dello stabilimento nel 1984, quasi tutti i dipendenti (calandratori, calderai, saldatori, molatori, elettricisti etc.) avevano respirato amianto, anche durante le pause di lavoro; che, in particolare, fino al 1975 non c'erano stati estrattori per catturare le polveri libere nell'aria, mentre quelli successivamente impiegati erano totalmente inefficaci; che nulla era mai stato detto loro circa la nocività dell'amianto, le protezioni da utilizzare e soprattutto le precauzioni da impiegare con l'amianto; che dopo il pensionamento aveva saputo come diversi ex colleghi di lavoro si fossero ammalati di patologie tumorali, ed alcuni fossero deceduti; che soltanto nei primi mesi del 2004 alcuni dei dipendenti avevano preso coscienza dei fatti; che erano morti per patologie inerenti l'amianto i colleghi Lazzerini, Lertola, Lazzini, Serio, Guasti, Fescina, mentre si erano ammalati di asbestosi o di altre patologie Ustioni, Ussi, Triggiani, Cinelli, Brusoni etc. ; che il Nuovo Pignone nel 1981 era stato sanzionato dall'INAIL per l'omessa contribuzione, fino al 1975, ai fini del rischio asbestosi; che solo nel 2001 il Ministero del Lavoro aveva riconosciuto il beneficio previdenziale rischio amianto perché

sino ad allora il datore di lavoro aveva sempre negato l'esistenza dell'agente morbigeno nella ditta.

Lamentavano i ricorrenti che tutto ciò aveva provocato loro ansia e turbamento psichico, oltre che un disagio, sempre di natura psicologica, causato dall'incertezza, perché non era possibile accertare se la malattia, caratterizzata da una lunga latenza, sarebbe insorta e quando; che il pensiero del pericolo a cui erano stati sottoposti aveva procurato loro insonnia, ansia, perdita della concentrazione e svogliatezza, nonché una sottile angoscia che sovente li attanagliava.

I ricorrenti, quindi, lamentavano di aver subito e di subire tutt'ora, come conseguenza del comportamento colpevole dell'ex datore di lavoro, un danno morale (soggettivo), sia legato all'offesa della loro personalità (morale) all'epoca del rapporto di lavoro perché erano stati sottoposti ad un pericolo per la loro incolumità, sia agli stress, ai disagi, ai perturbamenti d'animo verificatisi dal momento della presa di coscienza, nonché un danno esistenziale e/o da interesse costituzionalmente garantito in quanto la loro qualità della vita quotidiana era stata stravolta, essendosi prodotta una violazione, permanente, della loro "peace of mind".

Evidenziavano i ricorrenti che l'operato del Nuovo Pignone, nella persona dei propri dirigenti, direttori e responsabili della sicurezza che nel tempo si erano succeduti, aveva violato l'art. 2087 c.c., nonché specifiche disposizioni di legge e cioè gli artt. 4, 19, 21 della L. 303/1956, che imponevano di tutelare i lavoratori, tra l'altro, rendendoli edotti dei rischi specifici, fornendo loro i necessari mezzi di protezione ed esigendo che fossero osservate le norme di igiene e protezione, nonché di separare i lavori nocivi e di adottare misure per difendere i dipendenti dalla diffusione delle polveri; che, quindi, era stata prodotta una concreta lesione di diritti costituzionalmente garantiti dai dettati degli artt. 2, 3, 4, 32, 38 e 41 comma 2° Costituzione, ovvero di quell'insieme di norme che tutelavano la personalità, non solo fisica, ma anche morale del lavoratore; che

a ciò doveva comunque aggiungersi (attraverso una lettura costituzionalizzata) la responsabilità ex artt. 2043, 2059 c.c., per gli stessi motivi.

Lamentavano pertanto i ricorrenti, messi al corrente di quanto avvenuto, la lesione (accertata e/o tentata, atteso il lungo termine di latenza delle malattie afferenti all'amianto) del proprio diritto alla salute ed integrità fisica, oltre che i danni morale ed esistenziale e/o da interesse costituzionalmente garantito (per l'incertezza, l'angoscia e l'ansia loro procurata, oltre che la lesioni dei propri diritti costituzionali sul luogo di lavoro) e chiedevano il risarcimento dei danni, quantificandolo, in via equitativa, nella somma di € 25.000,00 o in alternativa quella somma minore o maggiore rimessa all'equo apprezzamento del Giudice.

Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni:

1. "Voglia il sig. Giudice Ill.mo, in funzione di Giudice del lavoro, dichiarare che il ricorrente Bini Mario ha subito un danno di natura non patrimoniale (morale ed esistenziale e/o da interesse costituzionalmente garantito) per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del proprio datore di lavoro, NUOVO PIGNONE spa sede di Massa, nella persona dei suoi dirigenti, direttori e responsabili della sicurezza succedutisi nel corso degli anni, per i fatti e le violazioni di cui alle premesse del presente ricorso, e conseguentemente previa CTU ambientale se ritenuta necessaria, condannare la NUOVO PIGNONE spa sede di Massa (GE ENERGY Oil & Gas), in persona del Suo Direttore pro-tempore al risarcimento del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale e/o da interesse costituzionalmente garantito) che si quantifica nella somma di € 25.000,00, in via equitativa ex combinato artt. 1256 e 2056 C.c. e artt. 32 e 38 Cost., come da disposizioni di legge ed elaborazioni giurisprudenziali, o in alternativa quella somma minore o maggiore rimessa all'equo apprezzamento del Giudice.

2. Voglia il sig. Giudice Ill.mo, in funzione di Giudice del lavoro, riconoscere ed accertare la rivalutazione e gli interessi sul risarcimento così come sarà determinato.

3. Il tutto con vittoria di spese ed onorari".

Analoghe conclusioni formulavano i ricorrenti degli altri procedimenti riuniti Franzoni Mario, Giannotti Pierluigi, Giannetti Pierino e Migliorelli Michele.

Ciò posto, deve evidenziarsi che il CTU "ambientale", dopo approfonditi accertamenti, acquisizione di un' imponente quantità di materiale e di informazioni, a seguito di un serrato contraddittorio con i CTP, ha dapprima descritto in una relazione i luoghi e le condizioni di lavoro, ricostruendo il ciclo produttivo dell'azienda, che produceva manufatti di caldareria pesante di grandi dimensioni, quali reattori, scambiatori di calore etc.. e le diverse maestranze impiegate, dando indicazioni di massima in ordine alla nocività dell'ambiente lavorativo; che in seguito il predetto ha depositato una relazione integrativa in cui ha dato conto dei livelli di esposizione all'amianto, sebbene in via di approssimazione; che successivamente il CTU ha depositato anche relazioni individuali afferenti la posizione di ciascun lavoratore.

E' risultato che il ciclo produttivo consisteva nella calandratura delle lamiere metalliche, le quali venivano riscaldate a temperature elevatissime (800 gradi circa) per poter essere forgiate in forma di "virola" circolare, i cui lembi esterni venivano saldati in modo da formare un corpo cilindrico.

Per evitare che il manufatto si raffreddasse troppo velocemente pregiudicandone le caratteristiche ed al fine di tutelare i lavoratori addetti alle diverse fasi della lavorazione dal rischio di scottature e stress termico da calore eccessivo, i pezzi da trattare venivano rivestiti e coibentati con materiale ignifugo, precisamente teli di amianto, caratterizzati da un'elevata resistenza al calore.

Peraltro tali teli di amianto, sottoposti ad usura, a stress termico, usurati e riutilizzati più volte (soltanto a partire dal

1980 l'ASMIU ha cominciato a ritirare i teli usurati), sfaldandosi, provocavano l'emissione di fibre d'amianto nell'unico capannone, suddiviso in diverse sezioni produttive, denominate "campate", comunicanti l'una con l'altra e delimitate solo da pilastri di cemento armato che sorreggevano la struttura, con la conseguenza che le diverse maestranze, operanti all'interno di tale unico grande ambiente, erano esposte al rischio di inalare le fibre di asbesto sparse nell'aria, le cui potenzialità nocive erano accresciute dalla presenza delle altre polveri inerti e metalliche.

In modo diretto erano particolarmente esposti i saldatori, i calandratori, i calderai, i fornaioli, gli elettricisti (i quali svolgevano attività di manutenzione degli impianti e delle macchine ubicate in ogni luogo dello stabilimento), gli addetti ai collaudi.

E' anche risultato come ciascun lavoratore eseguisse non solo la mansione cui era addetto in via principale, ma anche altre, in base alle esigenze del ciclo produttivo.

Quanto ai livelli di esposizione, il ctu, non potendo procedere a campionamenti ora per allora, ha anzitutto fatto riferimento agli esiti delle indagini svolte nel 1974 dall'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università Cattolica del S. Cuore e dal Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori del Comune di Massa, le cui relazioni sono state prodotte dai ricorrenti.

In particolare l'Università Cattolica del S. Cuore, che ha effettuato prelievi conimetrici, ha accertato, in corrispondenza delle posizioni occupate dagli addetti alla saldatura, in presenza di aspirazione localizzata, circa 15 fibre di amianto per cc di lunghezza superiore ai 5 micron, con stima passibile di errori in difetto.

Si consideri che c'erano anche postazioni di lavoro dove non erano utilizzati sistemi di aspirazione, come quella dei calderai.

Il ctu ha anche evidenziato che quando l'Istituto del S. Cuore ha eseguito l'analisi la situazione era migliorata in quanto parte resistente aveva appena adottato sistemi di aspirazione fissa,

mentre negli anni precedenti erano stati utilizzati aspiratori mobili inefficaci, che, privi di idonei filtri di abbattimento, riversavano le fibre nocive nell'ambiente di lavoro, portandole nuovamente in circolo.

In punto responsabilità è evidenziarsi che il datore di lavoro non ha adempiuto alle prescrizioni del DPR 303/1956; che il predetto era consapevole dei rischi fatti correre alle maestranze, come si evinceva dal documento denominato "Ambiente omogeneo n. 8" (cfr. allegato n. 43 della CTU), redatto dal Nuovo Pignone di Massa nel 1976, ove sono descritte in modo dettagliato le varie fasi lavorative con riguardo ad una campata, ritenuta peraltro dal CTU esemplificativa della situazione generale; che il Nuovo Pignone non ha mai informato i lavoratori circa la nocività dell'amianto, e non ha adottato le misure idonee a ridurre il rischio.

Parte resistente avrebbe potuto e dovuto, come rilevato dal CTU: impedire l'uso dell'amianto come coibente, riducendone l'uso nei DPI ed impedendone usi impropri (impasto, ritaglio, immagazzinamento degli scarti nelle campate), controllando l'osservanza da parte dei lavoratori delle prescrizioni aziendali in merito; installare efficienti impianti di aspirazione localizzata e centralizzata per amianto, fumi di saldatura e polveri di molatura; informare i lavoratori sulla presenza del rischio; effettuare monitoraggi ambientali e controlli sanitari.

Con riguardo all'ordine di servizio "Norme per l'impiego dell'amianto" a firma Dott. Saraceno del 1974, non risulta che lo stesso sia stato comunicato ai lavoratori, né risulta che sia stato effettivamente applicato.

Quanto alle singole posizioni, in estrema sintesi, in base alle osservazioni e conclusioni del CTU, cui deve aderirsi in quanto frutto di accurati e lunghi accertamenti, nonché congruamente motivate, può dirsi che Bini Mario, saldatore, è stato esposto, tra l'altro, al rischio amianto, in ragione dell'utilizzo di teli coibenti e di DPI contenenti tale materiale, con concentrazioni pari a 1,16 ff/cc nel periodo 1975-1981 e pari a 0,29 ff/cc. dall'1981 al 1984.

Franzoni Mario, caldaiaio ed intermedio, è stato esposto, tra l'altro, al rischio amianto, in ragione dell'utilizzo di teli coibenti e di DPI contenenti tale materiale, con concentrazioni pari a 2,31 ff/cc nel periodo 1962-1975.

Giannotti Pierluigi, caldaiaio, caposquadra ed impiegato tecnico, è stato esposto, tra l'altro, al rischio amianto, in ragione dell'utilizzo di teli coibenti e di DPI contenenti tale materiale, con concentrazioni pari a 2,31 ff/cc nel periodo 1960-1975 e pari a 1,16 ff/cc nel periodo 1975-1981.

Giannetti Pierino, caldaiaio, caposquadra ed impiegato tecnico, nel periodo di causa è stato esposto, tra l'altro, al rischio amianto, in ragione dell'utilizzo di teli coibenti e di DPI contenenti tale materiale, con concentrazioni pari a 2,31 ff/cc nel periodo 1960-1975 e pari a 1,16 ff/cc nel periodo 1975-1981.

Migliorelli Michele, fresatore, è stato esposto, tra l'altro, al rischio amianto, in ragione dell'inalazione di fibre durante le lavorazioni, con concentrazioni pari a 0,87 ff/cc nel periodo 1960-1975, pari a 0,44 nel periodo 1975-1981 e pari a 0,15 nel periodo 1981-1984.

Da precisare come paia ingiustificata la pretesa dei ricorrenti di considerare l'esposizione ambientale come <la "summa" di tutte le esposizioni determinate dalle lavorazioni>, in quanto il livello di concentrazione dell'asbesto si riduce sensibilmente già alla distanza di circa m. 2 dalla sorgente.

Con riguardo poi alla dedotta inutilizzabilità delle conclusioni del ctu in quanto il modello di calcolo utilizzato nel caso "Breda", preso come riferimento dal predetto, ma con diversi correttivi (v. pagg. 8/9 delle integrazioni ctu 08.11.2012) per adattarlo alla situazione di Nuovo Pignone, in ragione delle differenze nel ciclo produttivo, condurrebbe ad esiti fuorvianti nelle fattispecie in esame, deve osservarsi che la significativa approssimazione (che l' Ing. Pandolfi ha avuto l'onestà intellettuale di ammettere) dei livelli espositivi individuati è ineliminabile, stante l'impossibilità di effettuare campionamenti ora per allora e di ricostruire perfettamente le singole giornate

lavorative di ogni dipendente, nonché le posizioni dei siti ove venivano accumulati i teli in amianto usurati, da riutilizzare.

Peraltro, posto che la nocività dell'ambiente rientra nell'ambito di operatività dell'onere probatorio incombente su parte ricorrente, l'inutilizzabilità di metodi empirici e/o deduttivi implicherebbe il rigetto delle domande perché non provate, almeno con riguardo a tutti i lavoratori per i quali non sono stati effettuati prelievi nel 1974.

Quanto alla tempistica di svolgimento della mansione, utilizzata come riferimento per calcolare il tempo/percentuale dell'esposizione, ritenuta troppo breve dai ricorrenti, può rilevarsi che dovendo effettuare una ricostruzione per approssimazione, il CTU si è correttamente affidato a dati verosimili, che potrebbero anche discostarsi dall'effettività, ma che, in difetto di riscontri certi offerti dal lavoratore, costituiscono gli unici punti di riferimento.

A questo punto deve evidenziarsi come tutte le concentrazioni indicate siano superiori al limite di 0,1 ff/cc.

L'Inail, a fronte del superamento del limite di 0,1 ff/cc, richiede e richiedeva il pagamento del premio supplementare per il rischio di contrarre l'asbestosi.

Anche nella fattispecie in esame è stato richiesto il premio supplementare, almeno fino al 31-12-1975.

Pertanto risultano provati gli elementi costitutivi della responsabilità datoriale: la violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., nonché di altre specifiche disposizioni di legge, con conseguente esposizione dei ricorrenti a rischio di contrarre malattie asbesto-correlate e, quindi, la messa in pericolo in modo significativo della loro salute, nonché la colpa per non avere adottato le necessarie cautele, nonostante la conoscibilità dei rischi ed, anzi, l'effettiva conoscenza degli stessi.

Quanto al danno risarcibile, deve evidenziarsi come non pare possa configurarsi una lesione tentata, in difetto di evidenze mediche e, quindi, un danno biologico, neppure compiutamente allegato e quantificato.

In particolare l'ansia e gli altri sintomi ricollegabili al timore per la propria salute non assurgono ad una malattia psichiatrica neppure nelle allegazioni dei ricorrenti.

Ed allora, il turbamento della pace mentale, in difetto di una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica, non può di per sé integrare un'autonoma voce di danno.

Il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., è ontologicamente diverso dal danno derivante dalla lesione di un diverso diritto costituzionalmente protetto, non potendo, quindi, essere risarcito come danno biologico il danno, cosiddetto esistenziale, che si affermi essere derivato da "stress psicologico da timore", per la compromissione della serenità e sicurezza del soggetto interessato, giacché detto stress è soltanto una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto il quale necessita di una previa individuazione affinché possa venire poi in considerazione il pregiudizio che, in ipotesi, sia derivato dalla lesione dello stesso, con la precisazione, altresì, che la serenità e la sicurezza, di per sé considerate, non costituiscono diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3284 del 12/02/2008; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza individuare la lesione di alcun diritto o interesse costituzionalmente protetto, aveva ritenuto che il danno esistenziale da "stress psicologico da timore" potesse ricomprendersi nel danno biologico).

Quanto alla possibilità che le ripercussioni negative evidenziate dai ricorrenti possano essere inquadrate nel c.d. danno esistenziale, ritiene questo giudice che le generiche allegazioni dei lavoratori, uguali per tutti, non soddisfino, anche se provate (ed è per questo che non sono state disposte le prove orali), ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della S.C. per la risarcibilità di detta autonoma voce di danno.


In particolare i ricorrenti non hanno dedotto, con le dovute precisazioni in fatto per ciascuno di loro, non potendo ritenersi sufficienti mere enunciazioni generiche ed astratte, ed offerto di provare che lo stress, la sottile angoscia, il timore per il futuro etc. abbiano condotto ad un radicale cambiamento delle abitudini di vita, con conseguente stravolgimento, oggettivamente apprezzabile, dell'esistenza e/o ad un'alterazione della personalità del soggetto che si sia estrinsecato in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita e/o ad un pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Senza contare quelle pronunzie che non ritengono il danno esistenziale un'autonoma categoria di danno, dovendo i pregiudizi di tipo esistenziale, concernenti aspetti relazionali della vita, in quanto conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, essere considerati soltanto come voci del danno biologico (al quale andrebbe riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico.

Da ultimo v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 12/02/2013: *In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo.*

In definitiva ritiene questo giudice che ai ricorrenti possa essere riconosciuto soltanto il ristoro del pregiudizio non patrimoniale costituito dalle sofferenze subite in conseguenza delle colpevoli omissioni del datore di lavoro, il c.d. *pretium doloris*, evidenziando la risarcibilità in ogni caso di tale danno, anche indipendentemente dalla sussistenza di un reato, essendo sufficiente la violazione di interessi costituzionalmente rilevanti.

"...Come è noto le SS.UU., con quattro contestuali sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11 novembre 2008), hanno di recente ritenuto che la norma di cui all'art. 2059 c.c., contiene principi informativi del diritto, come tali vincolanti anche nel giudizio di equità, da leggersi come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio, non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)... " (Cass. n. 24030/2009).



Ed ancora: "...alla stregua della nota sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite (secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - **anche quando non sussiste un fatto-reato**, ne' ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità), è pervenuta alla conclusione (Cass. Sez. 3, n. 4053 del 2009) che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.... (Cass. 14451/2009).

La lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato, fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale, nella fattispecie in esame è individuabile nella violazione del diritto alla tutela della salute di cui all'art. 32

Costit., cui è conseguita un' offesa grave e non futile, posto che i ricorrenti, in un tempo più o meno prossimo, considerata la lunga latenza degli effetti dell'agente morbigeno, potrebbero ammalarsi.

Con riguardo ai criteri di liquidazione, ritiene la decidente che il pregiudizio consistente nella sofferenza insita nel timore di ammalarsi in ragione di una concreta ed obiettiva possibilità in tal senso non possa essere liquidato avendo riguardo al c.d. danno morale correlato al danno biologico, potendo il predetto essere più grave di quest'ultimo e, comunque, difettando una menomazione attuale.

Può quindi adottarsi, come punto di riferimento della liquidazione equitativa, il *pretium doloris* da morte di uno stretto congiunto (figlio, genitore o coniuge), riconosciuto peraltro in una percentuale modesta (pari al 10%), in quanto, evidentemente, la prefigurazione dell'*exitus* non può ragionevolmente, secondo *id quod plerumque accidit*, provocare una sofferenza eguale a quella derivante dall'effettivo *exitus*.

In base alle tabelle di Milano 2013 può dunque liquidarsi, in via equitativa, la somma di € 16.308,00 (già attualizzata ad oggi).

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione respinte, accertato che i ricorrenti hanno subito un danno di natura non patrimoniale per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del proprio datore di lavoro, dichiara tenuto e condanna il NUOVO PIGNONE spa sede di Massa (GE ENERGY Oil & Gas), in persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*, al risarcimento di tale danno, che quantifica, in via equitativa, nella somma di € **16.308,00** per ciascun ricorrente, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla sentenza al saldo.

Condanna inoltre parte convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di causa, che liquida in € 8.200,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come in atti.

Massa, 17-05-2013

IL CANCELLIERE
FARRIS dott.ssa LIDIA

Il Giudice

Dott.ssa Erminia Agostini



TRIBUNALE DI MASSA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17-05-13

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
FARRIS dott.ssa LIDIA

IL CASO.it